

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1845 DEL 30/09/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE - DR.SSA CARLOTTA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2006/22

*Il Responsabile , Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Trieste ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 78962 del 09.09.2022, di siglare un accordo per lo svolgimento di stage, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, di un medico specializzando, dr. ssa Carlotta Giunta, iscritto al V anno della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, con decorrenza dal 01.10.2022 al 28.12.2022;
- in merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con le note circolari prot. n. 35512 del 30.01.2018 e prot. n. 111059 del 22.03.2018 ha fornito indicazioni circa le convenzioni da stipularsi con gli Atenei per l'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Rilevato che:

- tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, nota ns prot n. 80155 del 14.09.2022, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per l'approvazione della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, nota ns. prot. n. 8407 del 26.09.2022, ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste nel testo proposto per la frequenza della dr.ssa Carlotta Giunta presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Santorso;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Medico f.f. del P.O. di Santorso e del Direttore f.f. dell'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Santorso, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il testo della convenzione presentata dall'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria, al di fuori della rete formativa, di un medico specializzando (dr.ssa Carlotta Giunta, così come allegato alla presente proposta)

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

#### DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione (con decorrenza 01.10.2022 – 28.12.2022) tra l’Azienda ULSS 7 Pedemontana e l’Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, di un medico specializzando - dr.ssa Carlotta Giunta – iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra il medico provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave;
3. di dare atto che l’Azienda provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi colpa lieve, gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta nelle strutture della medesima e i rischi professionali;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

**VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;

**VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

**VISTA** la proposta del Direttore della della Scuola di Specializzazione di **Chirurgia generale** (d’ora in poi indicata come “**Scuola**”) e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, adunanza del **13 settembre 2022**, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA**

**L’Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata “Università” C.F. 80013890324, Piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste (TS) PEC [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it) nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a Trieste il 15.08.1964, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università

**E**

**L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana** (d’ora in poi “AZIENDA”) con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC [protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it) C.F./Partita I.V.A. 00913430245 , rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso (TV) il 04.05.1967 in qualità di Direttore Generale dell’Azienda medesima

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione

**Art. 2 - Tirocinante**

L’Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d’ora in poi denominata “attività”) presso la propria Struttura (**ULSS7 Pedemontana – Ospedale Alto Vicentino - UO Chirurgia Generale – Santorso - VI**) con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la dott.ssa **Giunta Carlotta, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29.12.1990**, C.F. GNTCLT90T69A703X (d’ora in poi “tirocinante”) iscritta presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Trieste

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge **dal 01.10.2022 al 28.12.2022**

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: attività di reparto e sala operatoria con partecipazione attiva ad interventi chirurgici.

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor dell'AZIENDA, Dott. **Antoniutti Michele**.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. **Bortul Marina**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il medico specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave. La copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi - colpa lieve - è invece a carico dell'Azienda ospitante.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) L'Azienda mette a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti e si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 12 – Accesso alla Mensa**

L'Azienda assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa a prezzo pieno secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, ed alle strutture logistiche mettendo a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal GDPR2016/679, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

#### **Art. 15 – Norme finali**

Le Parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere rispetto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In caso di controversie non altrimenti componibili, il Foro competente sarà individuato secondo le regole del Cpc.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004, dall'Università degli Studi di Trieste (Aut. Agenzia delle entrate di Trieste n. 410481 del 31 maggio 1993).

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore  
per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi  
*[firmato digitalmente]*

Per L'Azienda U.L.S.S. N. 7  
Pedemontana  
Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza  
*[firmato digitalmente]*